COMUNE DI VIAGRANDE

PROVINCIA DI CATANIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°70 del Reg. data 28-12-2023

OGGETTO : **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E SS.MM.II. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022**.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 20:30 e segg.,nell'aula conferenze di Palazzo Partanna convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI	P/A	CONSIGLIERI	P/A
Russo Sebastiano	P	Grasso Alfio Antonino	P
Cristaldi Rosanna	P	La Rosa Giuliano	P
Sciuto Rosaria	P	Sanfilippo Vincenzo	P
La Rosa Venera Antonella	P	Guliti Alfredo	P
Nicolosi Carmelo Alfio	P	La Rosa Domenico	P
Ferlazzo Claudia	P	Musumeci Daniela	A

Partecipa il Vice segretario comunale **Dott.ssa Cuscuna' Giuseppa**.
Il Presidente **DOTTORE Russo Sebastiano**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nelle persone dei Consiglieri presenti all'appello nominale, Presenti 11 Assenti 1,

D E L I B E R A

☒ Di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti modifiche/integrazioni:

☒ Con separata unanime votazione, dichiara la presente deliberazione, immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 72 DEL 06-12-2023

OGGETTO: **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E SS.MM.II. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022**

Proponente: Il Presidente / Il Sindaco e/o il Consigliere	*Proponente / Redigente il Funzionario*
F.to	**F.to D'Arrigo Marina Maria**

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016.

CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 26 c. 11, il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: *"11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*;

RICHIAMATO quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.";

art. 4 ....

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Viagrande, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Viagrande anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie.

CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 20 comma 1 del TUSP.

RICHIAMATO il piano di revisione straordinaria delle partecipate già adottato dal Comune di Viagrande ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 con deliberazione n. 31 del 29/07/2017.

VISTA la deliberazione Consiliare n. 63 del 30/12/2022 che ha approvato il Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni detenute al 31.12.2021.

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Comune di Viagrande.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di Viagrande non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ..

CONSIDERATI gli atti dell'attività istruttoria espletata dai competenti servizi e uffici comunali e in particolare tenuto conto delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni" - ALLEGATO B, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposto secondo le linee guida pubblicate dal MEF, parte integrante e sostanziale del presente atto.

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'ambito delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, fermo restando che

l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

PRESO ATTO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 27/12/2018 si è stabilito di procedere all'alienazione della quota di partecipazione al capitale sociale della Servizi Idrici Etnei - SIE, pari al 0,25% per un valore di € 1.300,00;
- con nota prot. 19171 del 19.12.2019 è stato comunicato a tutti i soci della S.I.E. l'intenzione di alienazione della quota posseduta dal Comune di Viagrande, al fine di poter esercitare il diritto di prelazione;
- nessuno dei suddetti soci ha comunicato l'intenzione di voler acquistare la quota posseduta da questo Comune;
- si è proceduto con determina dirigenziale n. 46/2020 dell'Area Finanziaria ad indire apposita asta pubblica per la cessione della quota posseduta da questo Ente nel capitale sociale della S.I.E S.p.A. e che la suddetta asta è andata deserta;
- si è proceduto ad indire una nuova asta con determina dirigenziale n. 41/2022; anche quest'ultima andata deserta.

RILEVATO che il Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia con sentenza n. 1255 e 1257 del 13 dicembre 2022 ha confermato l'accoglimento del ricorso SIE per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci del Consorzio ATO 2 Idrico Catania Acque del 9 agosto 2010 e del 22 novembre 2010 con le quali veniva dichiarato nullo l'accordo sottoscritto nel 2006 con la società SIE (Servizi Idrici Etnei) che, nel 2005, aveva partecipato e vinto il bando di gara per l'individuazione del gestore unico del servizio idrico integrato della provincia di Catania.

DATO ATTO che non è in corso alcuna procedura di vendita delle quote SIE e che per quanto disposto dalle sentenze sopra citate non si deve, pertanto, procedere alla cessione delle quote detenute nella società SIE S.p.A..

PRESO ATTO che rispetto al quadro rappresentato nella deliberazione Consiliare n. 63/2022 la situazione del nostro Ente non risulta modificata nell'anno 2022.

VISTO, quindi, l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento allegato "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2022 - Schede di Rilevazione"- ALLEGATO A, predisposto secondo le linee guida e schede aggiornate pubblicate dal MEF, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta; elencate di seguito le partecipazioni mantenute al 31.12.2022:

- **Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - S.R.R. Catania** (quota di partecipazione al capitale sociale 1,7%);
- **Acoset S.p.a.** (quota di partecipazione al capitale sociale 2,96%);
- **S.I.E. Servizi Idrici Etnei S.p.a.** (quota di partecipazione al capitale sociale 0,25%);
- **Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara soc. consortile a r.l. (**quota di partecipazione al capitale sociale 0,52%) ;
- **Aciambiente S.p.A. in liquidazione (**quota di partecipazione al capitale sociale 3,85%);
- **Distretto Taormina Etna soc. consortile a r.l. in liquidazione (**quota di partecipazione al capitale sociale 0,10%).

RICORDATO che la Mosema S.pA. è in procedura conconsuarle dal 2020.

VISTO l'art. 30 D.lgs. 201/2022 che prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, contenuta in un'apposita Relazione da aggiornare ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle Società partecipate di cui all'art. 20 del Decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a Società 'in house', la Relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto art. 20 del Decreto legislativo n. 175 del 2016.

DATO ATTO che le partecipate di questo Ente non sono Società in house.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000.

VISTO il verbale n. 29 del 21.12.2023 del Collegio dei Revisori acquisito al prot. 20111 del 21.12.2023.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/211 e ss.mm.ii.;
- l'O.R.EE.LL. per la Regione Sicilia;
- il D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità.

PROPONE

1. DI DARE ATTO, per quanto esposto in premessa, che non si deve procedere più alla cessione delle quote di partecipazione nella società SIE S.p.A..

2. DI APPROVARE la revisione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Viagrande alla data del 31/12/2022 individuate nel documento allegato "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2022 - Schede di Rilevazione"- ALLEGATO A , che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di seguito elencate:

- **Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - S.R.R. Catania** (quota di partecipazione al capitale sociale 1,7%);
- **Acoset S.p.a.** (quota di partecipazione al capitale sociale 2,96%);
- **S.I.E. Servizi Idrici Etnei S.p.a.** (quota di partecipazione al capitale sociale 0,25%);
- **Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara soc. consortile a r.l. (**quota di partecipazione al capitale sociale 0,52%) ;
- **Aciambiente S.p.A. in liquidazione (**quota di partecipazione al capitale sociale 3,85%);
- **Distretto Taormina Etna soc. consortile a r.l. in liquidazione (**quota di partecipazione al capitale sociale 0,10%).

3. DI APPROVARE la "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31.12.2022" - ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare.

4. CHE la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

5. CHE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo disponibile sul Portale Tesoro, al fine di assolvere all'oneri di trasmissione previsto dall'art. 24 comma 3 del T.U.S.P..

6. DI PUBBLICARE la deliberazione sul sito istituzionale del Comune, nella Sezione Enti controllati- Società partecipate di Amministrazione trasparente.

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere tempestivamente con l'adozione degli atti e i provvedimenti conseguenti, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. 44/91 e ss.mm.ii..

Proposta di deliberazione – Reg. n. 72 del 06-12-2023

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: Favorevole

Il *Responsabile del servizio*

Lì, 21-12-2023 **F.to D'Arrigo Marina Maria**

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 21-12-2023 **F.to D'Arrigo Marina Maria**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n.44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice	Gestione	Previsioni	Impegni ad oggi	Disponibilità

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 21-12-2023 **F.to D'Arrigo Marina Maria**

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive.

Il Consigliere Anziano	*Il Presidente del C. C.*	*Il Vice segretario comunale*
F.to Cristaldi Rosanna	**F.to DOTTORE Russo Sebastiano**	**F.to Dott.ssa Cuscuna' Giuseppa**

E' copia conforme per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Lì _____ _____

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA con prot. n. _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segretaria

Lì 28-12-2023 **F.to Cristaldi Pasqualina**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico al n. **22** del registro in data **02-01-2024**

L'addetto alla pubblicazione

Lì 02-01-2024 **F.to Cristaldi Pasqualina**

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal 02-01-2024 al 17-01-2024 non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Il Responsabile del Servizio Protocollo

Lì _____ _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice segretario comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal **02-01-2024** al **17-01-2024** a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

Il Vice segretario comunale

Lì _____ **F.to Dott.ssa Cuscuna' Giuseppa**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Il Vice segretario comunale

Lì 28-12-2023 **F.to Dott.ssa Cuscuna' Giuseppa**